

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

90.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AMADEI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Ammissione degli studenti stranieri alle università italiane (2316)	1155
PRESIDENTE	1155, 1157 1158, 1159, 1160, 1161, 1162 1163, 1164, 1166, 1167, 1168
CASATI FRANCESCO	1160
FERRI FRANCO	1157, 1159 1161, 1162, 1165, 1166, 1167
FIANDROTTI FILIPPO	1159, 1160, 1161
MAGNANI NOYA MARIA , <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1156 1159, 1161, 1162, 1166, 1167
PORTATADINO COSTANTE , <i>Relatore</i>	1155, 1157 1158, 1159, 1160, 1161 1162, 1163, 1165, 1167

Seguito della discussione del disegno di legge: Ammissione degli studenti stranieri alle università italiane (2316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ammissione degli studenti stranieri alle università italiane ».

Ricordo alla Commissione che sono già pervenuti i pareri favorevoli della I e della V Commissione. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 16 marzo scorso il Governo aveva presentato degli emendamenti al testo precedentemente predisposto dal Comitato ristretto e su proposta del relatore l'esame di tali emendamenti era stato demandato al Comitato ristretto. Do quindi la parola al relatore onorevole Portatadino perché riferisca sui lavori svolti dal Comitato ristretto.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, il Co-

La seduta comincia alle 10.

ROMANA BIANCHI BERETTA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

mitato ristretto ha lavorato in varie occasioni alla redazione di un nuovo testo che tenesse conto non solo delle proposte avanzate dai diversi gruppi rappresentati al suo interno ma anche delle successive, numerose osservazioni provenienti da vari Ministeri, dal Ministero della pubblica istruzione in primo luogo e quindi da quello degli esteri e da quello dell'interno. E, per altro, non posso escludere che nuove ulteriori osservazioni verranno avanzate relativamente a problemi specifici come ad esempio quello dell'assistenza sanitaria. Per questo motivo il lavoro che propongo all'attenzione della Commissione è in qualche modo di natura processuale. In seno al Comitato ristretto abbiamo affrontato, credo trovando un accordo sostanziale, alcuni punti principali che intendo premettere alla illustrazione dei singoli articoli.

Il primo è il seguente: si trattava di decidere se estendere talune provvidenze, talune metodologie per affrontare il problema della presenza degli studenti stranieri oltre il campo della istruzione universitaria, in particolare nella formazione professionale, della quale c'è molta richiesta, e quindi anche nella scuola superiore. Il problema esiste ed è necessario che venga affrontato, ma per semplicità e correttezza legislativa riteniamo opportuno limitarci, nell'ambito del provvedimento in discussione alla formazione di livello universitario, richiamando la necessità dell'attenzione della Commissione e del Governo sulla eventuale presentazione di idonei strumenti, siano essi ordini del giorno, risoluzioni, mozioni o provvedimenti legislativi, per affrontare il problema della formazione professionale degli studenti stranieri e della conseguente loro assistenza quando siano sul territorio italiano.

Secondo problema, direttamente connesso al precedente, è quello della preparazione linguistica. Di fronte a proposte che ritenevano preferibile l'istituzione di corsi di studio di base della lingua italiana nei paesi di provenienza, abbiamo ritenuto che questa ipotesi non potesse essere realizzata in tempi brevi e che quindi al momento attuale, pur tenendo presente quanto può già essere fatto con le

strutture esistenti degli istituti di cultura italiana all'estero, la preparazione linguistica debba avvenire sul territorio italiano sfruttando le strutture che esistono, cioè l'università per stranieri di Perugia e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, e dando maggiore sostegno a quanto possono realizzare le singole università.

Terzo punto è quello del numero chiuso. Crediamo che per gli studenti stranieri provenienti da paesi nei quali esiste il numero chiuso debba essere richiesta parità di condizioni rispetto a quelle in vigore nei paesi di provenienza. Precisamente, per gli studenti provenienti da paesi nei quali è necessario un esame di ammissione per accedere alle singole facoltà universitarie riteniamo debba essere applicata la legge che ratifica la convenzione internazionale del 1956, la quale stabilisce la doppia prova d'esame. Invece per gli studenti provenienti da paesi nei quali viene richiesto soltanto il livello di punteggio nella prova di esame di maturità per l'ammissione all'università riteniamo che si debba seguire questo stesso criterio: del resto questo è il criterio che è stato finora seguito dalle circolari del Ministero. Esiste, come ho detto, anche una legge di ratifica della convenzione internazionale, che però non è mai stata applicata, mentre noi riteniamo che essa debba essere applicata nel caso della richiesta del doppio esame nel paese di provenienza dello studente senza che ciò possa in alcun modo essere inteso come una misura di tipo punitivo da parte dello Stato italiano.

Sono questi i nodi principali che abbiamo affrontato nel corso dell'esame dei primi articoli del disegno di legge, sui quali il discorso è ancora aperto. In effetti gli unici articoli sui quali è stato raggiunto un accordo definitivo sono i primi due, dei quali è stata redatta una nuova formulazione, e che credo possano essere approvati nella seduta odierna.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è disponibile a che si proceda

all'approvazione dei primi due articoli del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Finalità).

In attuazione dei principi internazionali sul diritto allo studio e in conformità degli accordi e delle convenzioni sottoscritte, l'Italia, ai fini della crescita dei rapporti di cooperazione tecnica, scientifica e culturale, in particolare con i Paesi in via di sviluppo, si impegna ad offrire ogni anno un congruo numero di posti di studio, determinato in base al disposto dell'articolo successivo, a giovani di altri Paesi.

Tali posti sono messi a disposizione degli studenti stranieri presso le università e gli istituti superiori di studio.

Nell'ambito dei posti globalmente messi a disposizione per ciascun anno accademico, sarà data preferenza alle seguenti categorie di studenti stranieri:

a) cittadini dei Paesi membri della Comunità economica europea;

b) cittadini dei Paesi in via di sviluppo;

c) cittadini di paesi che non abbiano istituzioni scolastiche di livello universitario o equiparabile o nei quali, ad ogni modo, non siano attivati corsi di studio del tipo prescelto;

d) apolidi, rifugiati politici, studenti cittadini di paesi in stato di guerra;

e) cittadini stranieri cui siano state assegnate borse di studio da parte di governi stranieri nonché da parte di enti e istituzioni italiane e straniere.

Dichiaro aperta la discussione su tale articolo.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Rispetto al testo precedentemente predisposto dal Comitato ristretto presentiamo oggi una grossa innovazione, abbiamo infatti ritenuto opportuno scindere il primo articolo del disegno di legge in due articoli distinti rispettivamente con il titolo « Finalità » e « Determinazione dei costi per gli studenti stranieri ».

Vorrei, però, fare un'osservazione in merito alle categorie di studenti stranieri elencate in questo articolo riferendomi nello stesso tempo al successivo articolo 7. Praticamente con questo elenco indichiamo una certa preferenza nell'assegnazione dei posti agli studenti mentre all'articolo 7 indichiamo delle categorie che vengono equiparate ai cittadini italiani ai quali non si applica la normativa prevista dagli articoli dall'1 al 5. Si tratta di studenti che abbiano interamente seguito gli studi secondari presso le scuole italiane all'estero e che abbiano conseguito un titolo di studio secondario superiore che dia adito all'università; oppure di studenti stranieri che abbiano interamente seguito gli studi secondari presso una scuola straniera in Italia, conseguendo un titolo di studio secondario superiore che in base a legge speciale italiana sia idoneo per l'immatricolazione ai corsi universitari. Infine si tratta di stranieri in possesso dei titoli di studio secondario superiore rilasciati dalle scuole europee e di figli con cittadinanza straniera di cittadini italiani residenti all'estero in possesso di titolo di studio valido ai sensi dell'articolo 3 di questo progetto di legge.

Ho anticipato il contenuto dell'articolo 7 per dare un quadro complessivo della definizione che intendiamo dare alle categorie di cittadini stranieri alle quali concediamo una equiparazione con quelli italiani. La scelta del Comitato ristretto è stata per la promozione di talune categorie piuttosto che per uno scoraggiamento dell'afflusso di studenti stranieri in Italia.

FRANCO FERRI. Poiché non si fa riferimento solo a corsi universitari, ma anche a scuole superiori, ritengo che la dizione « corsi universitari » contenuta nell'ultima

riga del punto c) debba essere sostituita con l'altra « corsi di studio » e che ciò debba valere tutte le volte che il problema si pone nel testo del provvedimento.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. La osservazione di carattere formale del collega Ferri mi trova d'accordo. Una volta approvato l'ultimo articolo del progetto di legge, mi premurerò di formalizzare delle proposte di modifica formali in tal senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Determinazione dei posti per gli studenti stranieri*).

Il ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale universitario e con decreto emanato d'intesa con il ministro degli affari esteri, determina per ciascun corso di laurea o di diploma il numero dei posti messi a disposizione degli studenti stranieri presso ciascuna delle università e degli istituti superiori per l'immatricolazione al primo anno di corso.

Tale decreto viene emanato entro il 15 dicembre di ogni anno con riferimento ai posti disponibili per l'anno accademico successivo.

Ai fini della determinazione del numero dei posti il Consiglio nazionale universitario, d'intesa con gli uffici competenti del Ministero degli affari esteri, elabora entro il 15 novembre di ogni anno una proposta che indica il tetto percentuale complessivo dei posti disponibili per studenti stranieri. Esso deve essere definito tenendo conto del totale degli studenti stranieri già iscritti, delle domande d'immatricolazione presentate l'anno precedente nonché delle richieste prodotte dalle università e dagli istituti o scuole; deve altresì, essere conforme alle indicazioni emerse nelle sedi internazionali secondo

cui il numero totale dei posti per studenti stranieri (immatricolazioni ed iscrizioni) non può essere inferiore al 5 per cento o superiore al 10 per cento del totale degli iscritti negli atenei italiani. Il numero totale dei posti messi a disposizione comprende tutti i posti a vario titolo assegnati tramite convenzioni, accordi, scambi, borse di studio.

La proposta deve altresì indicare i tetti percentuali dei posti messi a disposizione per ciascuna sede e per ciascun corso di laurea o di diploma, definiti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale degli studenti stranieri; per ciascuna sede il tetto percentuale non può essere superiore al 10 per cento del totale dei posti messi a disposizione;

b) la riserva per gli studenti stranieri appartenenti alle categorie b), c), d), e), di cui all'articolo precedente del 70 per cento dei posti previsti per i corsi di laurea o di diploma nei settori biomedico, scientifico, tecnico-progettuale, tecnico-operativo ed economico.

Il Ministero degli affari esteri cura che il decreto di cui al presente articolo e il programma della prova di ammissione al corso di studio prescelto vengano tempestivamente diramati, negli ambienti stranieri interessati, dalle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

Altrettanto viene fatto dal Ministero della pubblica istruzione negli ambienti universitari italiani con particolare riferimento all'Università per stranieri di Perugia e alla Scuola di lingue e cultura italiana per stranieri di Siena.

Dichiaro aperta la discussione su tale articolo.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Questo articolo risulta dallo scorporo della parte determinativa dell'ex articolo 1 del disegno di legge originario e contempla alcuni punti particolarmente importanti. In primo luogo, la determinazione da parte del Ministero della pubblica istruzione

con proprio decreto, su proposta del Consiglio nazionale universitario e d'intesa con il Ministero degli esteri, del numero dei posti messi a disposizione degli studenti stranieri presso alcune università ed istituti superiori, per ciascun corso di laurea o di diploma, in funzione dell'immatricolazione al primo anno di corso. Tale decreto viene emanato entro il 15 dicembre di ogni anno con riferimento ai posti disponibili per il successivo anno accademico, in modo da lasciare un congruo tempo di preparazione sia agli universitari che debbono scegliere ed indirizzarsi verso i singoli corsi, sia alle università stesse.

Nella determinazione del numero dei posti abbiamo deciso di convolgere sia le università sia il Consiglio nazionale universitario, che, quindi, viene a svolgere una importante funzione di raccordo e di proposta al fine di consentire che la determinazione dei posti sia efficace e di ottenere un riequilibrio nella destinazione degli studenti stranieri sul territorio nazionale. Infatti, una delle ragioni che hanno mosso il legislatore — in questo caso il Governo — a presentare questo provvedimento è la distribuzione assolutamente casuale e squilibrata degli studenti stranieri nelle singole università più prestigiose o apparentemente meglio servite sia da strutture scientifiche, sia da strutture abitative, ma che magari, proprio in seguito all'affollamento, non rappresentano la soluzione ottimale, mentre altre università meno conosciute, più periferiche e meno legate a tradizioni sono ingiustamente trascurate.

Ci è sembrato, pertanto, giusto operare nel senso del riequilibrio della situazione attuale e a tale scopo prevediamo anche che in ciascuna università, anche nelle più grandi, non possa essere superato il tetto percentuale del dieci per cento sul totale dei posti messi a disposizione, come risulta dalla lettura del punto *a)* del quarto comma. Altrettanto importante ci sembra la riserva, contenuta al punto *b)* dello stesso comma, del 70 per cento dei posti in taluni corsi di laurea o di diploma; riserva — si badi bene — e non esclusione alla copertura dei posti nel caso in cui il numero degli studenti stranieri apparte-

nenti a queste categorie non sia sufficiente a coprire il 70 per cento dei posti messi a disposizione in quei corsi di laurea. Mi sembra importante pertanto fornire assicurazioni nel senso che, qualora il 70 per cento dei posti non sia coperto, essi restano ovviamente a disposizione di tutti gli altri studenti.

FILIPPO FIANDROTTI. Il significato potrebbe essere questo: il 70 per cento dei posti preventivati per i corsi di laurea in scienze biomediche è riservato alle categorie di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*; quindi, il 30 per cento è riservato alla categoria di cui al punto *a)*.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Non è vero, poiché ci sono studenti che provengono da nazioni che non fanno parte della CEE. Semmai il collega Ferri può dirmi che non ho capito bene la sua proposta in sede di Comitato ristretto ma io credo che neanche nelle università più affollate possa essere superato il tetto del 10 per cento del totale dei posti messi a disposizione, cioè su un totale di 30 mila studenti stranieri né a Bari né a Roma, tanto per fare un esempio, possono essercene più di 3 mila.

PRESIDENTE. L'articolo dispone anche che il numero totale dei posti per studenti stranieri non può essere inferiore al 5 per cento.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se questo 5 per cento fosse coperto avremmo circa 40-50 mila studenti stranieri, che sono effettivamente molti, e come Governo avrei delle riserve da esprimere, ma dal momento che è una norma internazionale che dà questa indicazione mi rimetto alla Commissione.

FRANCO FERRI. L'articolo che andiamo ad approvare contiene una norma che è vincolante per quelle università che non vorrebbero studenti stranieri, in quanto si impone loro di accoglierli, ed è vincolante anche per gli studenti stranieri, che non

possono iscriversi tutti alla stessa università ma devono rivolgersi altrove una volta che in quella sia stato raggiunto il tetto del 10 per cento.

PRESIDENTE. La proposta di distribuire università per università e facoltà per facoltà il numero dei posti totalmente disponibile a livello nazionale deriva da una raccomandazione del Consiglio d'Europa che di per sé non è vincolante, perché il diritto internazionale non obbliga in termini cogenti a seguire questa indicazione, ma che mi sembra sufficientemente realistica nel quadro di una corretta politica di sviluppo della presenza di studenti stranieri. Desidero cogliere l'occasione per citare alcuni dati relativi a tale presenza: nell'anno accademico 1978-1979 gli studenti stranieri in Italia erano 26.220, nel 1979-1980 25.670, nel 1980-1981 29.446; non dispongo dei dati relativi all'anno accademico 1981-1982 ma non credo che la cifra possa scostarsi molto da questa leggera tendenza all'accrescimento nell'ambito di una presenza certo non trascurabile. È vero che per buona parte si tratta di studenti greci che in qualche modo aggirano vincoli stabiliti dal loro paese e che quindi può darsi che siano indotti, non ad una maggiore presenza bensì ad una riduzione della loro presenza dall'approvazione di questa legge, tuttavia l'ulteriore afflusso dall'Africa, dall'Asia e dall'America Latina (paesi dai quali finora arriva un numero abbastanza ridotto di studenti) credo che ci garantirà, se così si può dire, la presenza di almeno 30 mila studenti universitari, per cui se non siamo al 5 per cento siamo comunque molto vicini.

FRANCESCO CASATI. Bisognerebbe anche vedere qual è negli altri paesi la disponibilità nei confronti degli studenti stranieri.

FILIPPO FIANDROTTI. Ci sono paesi come la Francia, l'Inghilterra ed anche la Germania che attuano una politica estremamente intelligente in questo settore, anche per quanto riguarda la preparazione dei quadri.

PRESIDENTE. In genere non mi pare che ci siano agevolazioni. C'è una linea politica di apertura ma c'è anche molta severità ed il trattamento riservato agli studenti stranieri è molto vicino a quello degli studenti del paese ospitante.

FILIPPO FIANDROTTI. Vengono però create strutture di appoggio molto più ricche di quelle che ci sono in Italia.

Per quanto riguarda le percentuali indicate mi sembra strano che Perugia, ad esempio, possa ospitare 3 mila studenti stranieri così come Bari.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Annualmente sulla base delle indicazioni che derivano dalle singole università, il Ministero, d'intesa con il Ministero degli esteri, avanza una proposta che tende a distribuire sull'arco del territorio nazionale gli studenti stranieri. Non credo che se i perugini volessero ospitare 3 mila studenti stranieri, il Consiglio universitario nazionale riterrebbe che ciò è possibile perché bisogna anche tener conto delle possibilità di ricezione. L'indicazione contenuta nell'articolo 2 è una indicazione di massima e bisogna presumere il buon senso del CUN.

Il secondo punto stabilisce una riserva sui posti disponibili per i corsi di laurea per gli studenti stranieri di paesi in via di sviluppo, di paesi che non abbiano istituzioni scolastiche di livello universitario, di apolidi, rifugiati politici, studenti cittadini di paesi in stato di guerra, di cittadini stranieri cui siano state assegnate borse di studio da parte di governi stranieri nonché da parte di enti e istituzioni italiane e straniere.

Il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno lasciare un ampio margine in maniera tale da poter affrontare una grossa affluenza di studenti stranieri per i corsi di laurea o di diploma nei settori biomedico, scientifico, tecnico-produttuale, tecnico-operativo ed economico. Tale riserva è stata prevista nella misura del 70 per cento ed è evidente che nel caso in cui tali posti non vengano ricoperti, questi sono a disposizione degli studenti italiani.

FRANCO FERRI. Anche in questo articolo bisognerà tenere presente un riferimento alle scuole « *post secondarie* ». Penso in questo momento alla scuola per la pubblica amministrazione che riveste una notevole importanza.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Questo problema potrà essere affrontato in sede di modifiche formali al testo approvato.

FRANCO FERRI. Vorrei ricordare che la riserva di posti in un primo momento era prevista nella misura del 90 per cento del totale dei posti dei corsi di laurea o di diploma nei settori tecnico-scientifici e ciò al fine di facilitare la formazione scientifica degli studenti stranieri.

FILIPPO FIANDROTTI. Comunque, non dobbiamo essere noi ad indirizzare la politica degli altri in questo campo. L'Egitto, ad esempio, fornisce i quadri dirigenti burocratici ed amministrativi a tutti i paesi orientali, anche questa è una politica.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come conclusione del discorso devo dire che anche se la riserva del 5 per cento prevista da questo articolo risponde a normative internazionali, mi sembra eccessiva perché, proprio in base ai dati forniti dal relatore, essa comprenderebbe circa 40-50 mila posti che, comunque, non sarebbero mai coperti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Titoli richiesti).

Gli studenti stranieri che aspirano ad ottenere l'iscrizione alle università italiane debbono risultare in possesso di titoli di studio riconosciuti, da trattati o ac-

cordi internazionali, equipollenti ai titoli di studio di secondo grado italiani che diano accesso ai corsi universitari.

In mancanza, le facoltà valuteranno i requisiti scolastici degli aspiranti, ai fini della equiparazione a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi universitari italiani, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio nazionale universitario che preciserà la durata, il contenuto ed il livello degli studi che possono essere presi in considerazione.

Qualora nei paesi ove il titolo di studio è stato conseguito, vengano richiesti i punteggi minimi per il proseguimento degli studi nel livello universitario, sono richiesti analoghi punteggi per l'ammissione alle università italiane.

Dichiaro aperta la discussione su tale articolo.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Nell'illustrare l'articolo 3 vorrei richiamarmi anche ai successivi cinque articoli che per materia sono ad esso strettamente connessi. Pertanto, signor presidente, penso che la votazione di tali articoli potrà essere rinviata ad una successiva seduta, limitandoci quest'oggi alla discussione.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta del relatore sia accettabile.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Penso sia necessario, prima del terzo comma, inserirne un altro che così reciti: « Per i cittadini stranieri provenienti da paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del numero chiuso si applica il disposto della legge 19 luglio 1956, n. 901 ».

Il sistema di certificazione è quello già attualmente in uso al Ministero della pubblica istruzione: il titolo di studio viene legalizzato prima della presentazione all'università dal rappresentante consolare o diplomatico italiano, il quale effettua la legalizzazione su conforme parere del Governo del paese che ha rilasciato il titolo di studio.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

FRANCO FERRI. A questo punto io proporrei l'introduzione di un comma del seguente tenore: « Inoltre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione gli studenti stranieri devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza dell'italiano-base », questo perché la conoscenza dell'italiano sia considerata requisito per l'iscrizione similmente a quanto è richiesto negli altri paesi; ad esempio negli Stati Uniti chi non conosce l'inglese non è ammesso all'università e deve avere un certificato specifico che attesti tale conoscenza, lo stesso vale in Inghilterra. Dico questo per evitare che si abbiano delle dilatazioni enormi del *curriculum* universitario a causa della scarsa conoscenza della lingua, con tutte le conoscenze che ne derivano. Non so se il comma possa essere così concepito ma ciò che mi interessa è porre il problema.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Non credo che questo problema debba essere affrontato a proposito dell'articolo 3, che riguarda i titoli di studio richiesti intesi come titoli di maturità e che tende a precisare che non possono esserci « scorciatoie » per gli studenti stranieri sia in base alla legislazione del loro paese sia in base alla nostra. Il problema della conoscenza della lingua potrebbe essere invece affrontato nel successivo articolo 4.

PRESIDENTE. Secondo me, invece, si tratta di un titolo pregiudiziale per la iscrizione. Il Consiglio d'Europa, ad esempio, su questo punto è molto chiaro e la conoscenza della lingua è una richiesta generalizzata in tutti i paesi.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con l'osservazione dell'onorevole Ferri.

PRESIDENTE. Anche questo è, quindi, un problema sul quale dovremo tornare.

Per quanto riguarda l'articolo 4 esso recita: « Procedure per l'iscrizione. Le domande di iscrizione alle università italia-

ne debbono pervenire, provviste della idonea documentazione legalizzata e tradotta nonché corredata da ogni opportuna informazione alle singole università entro il 15 marzo di ogni anno, per il tramite delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, ovvero attraverso il Ministero degli affari esteri nel caso in cui lo studente si trovi già in Italia munito di visto concesso per motivi di studio. Il titolo di studio può essere presentato entro il 15 settembre alla università presso la quale viene sostenuta la prova di ammissione, purché sia legalizzato e certificato dalle competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane. Alle domande predette deve essere allegato, oltre al titolo finale posseduto, anche il *curriculum* degli studi seguiti. Il *curriculum* è presentato dall'aspirante secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, al fine di rendere comparabili le situazioni dei diversi paesi, opportunamente diffuso negli ambienti interessati per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiani e del Ministero degli affari esteri. Le competenti facoltà, accertato il possesso dei requisiti scolastici di cui all'articolo 3, provvederanno tempestivamente, anche, ove occorra, per il tramite delle competenti rappresentanze diplomatiche, e consolari, alla convocazione degli studenti ammessi a sostenere la prova di cui al successivo articolo. Tale convocazione sarà effettuata almeno settanta giorni prima della data in cui sarà sostenuta la prova di ammissione ».

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda il primo capoverso, debbo riferire un'osservazione del Ministero degli esteri per la quale la possibilità di presentare le domande direttamente al Ministero stesso sarebbe non congrua, in quanto, da una parte potrebbe portare ad una ulteriore perdita di tempo, perché il Ministero dovrebbe rinviare le documentazioni alle rappresentanze diplomatiche per la certificazione della validità dei titoli stessi; dall'altra parte creerebbe un

notevole aggravio di adempimenti amministrativi. Pertanto, il Ministero degli esteri non ritiene accettabile la dizione proposta e suggerisce la possibilità della presentazione dei documenti direttamente alle singole università o agli istituti e scuole.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore.*

Già il Comitato ristretto si era fatto carico di alcune situazioni particolari in seguito alle quali a taluni studenti stranieri è risultato impossibile regolarizzare la propria posizione nei rispettivi paesi con le autorità consolari italiane, ad esempio nei paesi in stato di guerra. Tuttavia, le osservazioni del Ministero degli esteri debbono essere tenute in considerazione, visto che il rilascio del titolo per motivi di studio può essere concesso per tipi di studio che non sono quelli richiesti; mentre da parte del Ministero della pubblica istruzione potrebbe essere sentita la necessità di far verificare attraverso le rappresentanze consolari all'estero la congruità del titolo di studio presentato per quella specifica università o facoltà universitaria. Vi sono, ad esempio, paesi che ammettono gli studenti degli istituti tecnici solo ad alcune facoltà e questa è una verifica che non possono compiere le singole università. Per questo motivo occorre riflettere su una possibile restrizione della possibilità di presentare tale documentazione direttamente al Ministero degli esteri a casi limitati, che potrebbero essere quelli degli apolidi, dei rifugiati politici e di cittadini di paesi in stato di guerra. Per i restanti casi la semplice spedizione della domanda e della documentazione dell'autorità consolare italiana potrebbe consentire una maggiore regolarità e, tutto sommato, una maggiore speditezza nella convalida dei titoli e delle certificazioni.

Pertanto, sulla base di queste osservazioni, al primo comma dell'articolo 4 potrebbero essere aggiunte le seguenti parole: « ovvero attraverso il Ministero degli affari esteri nel caso in cui lo studente già in Italia munito di visto concesso per motivi di studio sia apolide, rifugiato

politico o cittadino di paese in stato di guerra.

PRESIDENTE. La proposta del relatore non esclude la possibilità prospettata dall'onorevole Ferri. Mi chiedo come si debbano comportare gli studenti che non ricadano in queste tre condizioni.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore.*

Con questo provvedimento noi non possiamo incidere su quello che è il problema generale della permanenza degli stranieri nel nostro territorio - rispetto al quale in passato già sono sorti dei contrasti - e credo che su questo punto ci sarà una riserva del Ministero dell'interno affinché non si creino a favore degli studenti stranieri condizioni particolari rispetto a tutti gli altri stranieri. Noi per un certo verso dobbiamo seguire la linea indicata dal Ministero dell'interno e, ad esempio, non dovrebbe essere possibile concedere il visto di soggiorno per motivi di studio quando lo studente è entrato in Italia per altri motivi.

In questo senso non mi sembra che la proposta del collega Ferri si discosti in modo sostanziale dalla mia perché mi pare che lasci intendere che il primo visto per motivi di studio sia stato concesso in funzione della presentazione di una documentazione idonea all'iscrizione universitaria. Tuttavia per motivi di studio il visto può essere concesso in funzione non solo dell'iscrizione universitaria ma anche a scuole universitarie, scuole medie o singole facoltà universitarie, senza che sia poi possibile effettuare un cambio. Io ho presente molti casi di studenti iraniani che hanno frequentato degli istituti professionali in Italia con visti per motivi di studio e che poi sono andati ad ingrossare la pattuglia dei digiunatori perché volevano il riconoscimento del valore legale del titolo di studio per facoltà alle quali le nostre leggi non lo attribuivano. Quindi la certificazione della validità legale del titolo di studio per la specifica domanda di iscrizione alla specifica facoltà deve passare nel maggiore

numero di casi possibile, anche se per posta, attraverso la rappresentanza consolare diplomatica ed io insisto affinché l'eccezione rimanga eccezione, cioè limitata a quei paesi per i quali è difficile ottenere quella documentazione perché non esiste rappresentanza diplomatica italiana, o è diventata inagibile per cause di guerra, o perché la singola persona è apolide o rifugiato politico e quindi non in grado di ottenere la certificazione.

Per quanto riguarda il diritto di ingresso per motivi di studio, cioè la possibilità di concederlo o negarlo, credo che questo debba essere concordato con il Ministero dell'interno e che il problema possa essere affrontato in occasione della discussione dell'articolo relativo alle norme sul soggiorno e sull'assistenza degli studenti stranieri. Qui all'articolo 4 si tratta soltanto di prevedere le condizioni di iscrizione e deve essere chiaro che non sono consentiti « ricatti » per la permanenza di stranieri in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio qualora non sussiste la possibilità che studino effettivamente.

Al quarto comma dell'articolo 4, dopo le parole « Ministero della pubblica istruzione », il Comitato ristretto aveva inserito le parole: « al fine di rendere comparabili le situazioni dei diversi paesi », per rendere ancora più esplicita la norma. Tuttavia, visto che da parte del Ministero della pubblica istruzione è stata avanzata una proposta specifica, penso che tale inciso possa essere soppresso.

Il quinto comma, su richiesta del Ministero degli esteri, viene sostituito dal seguente: « Le prove di ammissione saranno sostenute in un periodo compreso fra il 1° e il 15 ottobre di ogni anno. La convocazione degli studenti per sostenere la prova deve intendersi fissata per tale periodo senza bisogno di specifiche comunicazioni ».

PRESIDENTE. Vorrei dare ora lettura del testo predisposto dal Comitato ristret-

to per l'articolo 5, relativo alle prove di ammissione:

ART. 5.

L'ammissione ai corsi di laurea o di diploma nei limiti del contingente dei posti stabiliti con le modalità di cui all'articolo 2, è subordinata al superamento di una prova tendente ad accertare il possesso della conoscenza linguistica necessaria ad intraprendere con profitto i corsi stessi. Detta prova si svolge presso le singole sedi universitarie con le modalità stabilite dai competenti Consigli di facoltà sentiti, per le facoltà comprendenti più corsi o indirizzi di laurea, i relativi consigli di corsi di laurea o di indirizzo di laurea. Il programma di esame è stabilito dal Ministero e ha il compito di accertare il possesso di cognizioni linguistiche di base sufficienti a seguire con profitto i corsi universitari.

Lo svolgimento delle prove di cui al presente articolo si effettua entro il periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 ottobre.

Coloro che non superano la prova di cui al presente articolo non possono ottenere l'iscrizione né possono ripetere la prova stessa se non nell'anno accademico successivo.

Le Commissioni per la valutazione degli studenti stranieri, composte da almeno tre docenti, sono nominate dai Consigli di facoltà sentiti, ove occorra, i Consigli di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

I giudizi delle Commissioni sui singoli candidati debbono essere adeguatamente motivati.

Nell'ipotesi in cui le richieste di immatricolazione degli aspiranti siano superiori al contingente dei posti stabiliti, la Commissione al termine dei lavori formula una graduatoria di merito tenuto conto del grado di conoscenza della lingua italiana e del curriculum degli studi degli aspiranti. L'aspirante che, avendo conseguito il giudizio positivo, non è rientrato nel contingente assegnato al corso di laurea, può chiedere di essere iscritto

presso lo stesso corso di laurea di altra università in cui siano rimasti posti scoperti.

Gli studenti che abbiano superato la prova sono tenuti a formalizzare l'iscrizione con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti sempre che rientrino nei limiti del contingente dei posti di cui all'articolo 2.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Rispetto al testo testé letto dal Presidente ritengo necessaria qualche modifica. Per quanto riguarda l'ultima frase del primo comma, la quale dispone che il programma d'esame è stabilito dal Ministero e ha compito di accertare il possesso di condizioni linguistiche di base sufficiente a seguire con profitto i corsi universitari, io credo sarebbe più opportuno limitarsi a dire: « I programmi delle prove sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario ».

Credo poi che andrebbe inserito come secondo comma un richiamo alla legge del 1956 stabilendo che: « In applicazione del disposto della legge 19 luglio 1956, n. 901, gli studenti stranieri provenienti dai paesi quali vige il numero chiuso sostengono contemporaneamente una seconda prova in forma di colloquio e con le modalità stabilite dalle singole facoltà o scuole, diretta ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso la facoltà prescelta ».

Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove d'esame l'articolo in questione prevede il periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 ottobre, mentre per coordinamento con quanto stabilito a proposito dell'articolo precedente si dovrebbe parlare di periodo compreso tra il primo ottobre ed il 15 ottobre.

Infine avrei da proporre un'aggiunta al penultimo comma che prevede la formazione di una graduatoria di merito da parte della Commissione nel caso in cui le richieste di immatricolazione degli aspiranti siano superiori al contingente dei posti stabiliti. Tale graduatoria oltre che del grado di conoscenza della lingua ita-

liana e del *curriculum* di studi degli aspiranti, dovrebbe tenere conto anche, e in primo luogo, della loro appartenenza alle categorie indicate all'articolo 1.

FRANCO FERRI. Al terzo comma dell'articolo 5 si dovrebbe specificare nel seguente modo: « Coloro che non superino la prova a giudizio della commissione... ».

Vorrei anche proporre un comma aggiuntivo: « Le Commissioni possono altresì formulare giudizio favorevole condizionato all'iscrizione dello studente straniero ad un corso di laurea o di diploma diverso dal corso di studi prescelto. Le commissioni possono avvalersi di tale facoltà soprattutto per le categorie di studenti stranieri di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 1. L'iscrizione in tali casi è subordinata all'accettazione da parte dello studente delle indicazioni formulate dalle commissioni ivi compresa la frequenza di corsi istituiti dall'università ai sensi dell'articolo 9, secondo comma ». Si tratta di corsi di italiano avanzato.

Inoltre al termine del sesto comma si potrebbero aggiungere le seguenti parole: « Nella domanda di iscrizione, oltre alla sede prescelta, lo studente deve dare indicazione di almeno tre sedi alle quali, rispettandone l'ordine, venga trasferito dopo la prova di ammissione ».

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. L'articolo 6 riguarda l'attestato di conoscenza della lingua italiana e nel testo del Comitato ristretto così recita: « Coloro che abbiano frequentato corsi di lingua italiana per stranieri presso istituzioni universitarie italiane o presso l'università per stranieri di Perugia possono presentare l'attestato finale dei corsi predetti unitamente alla domanda di cui all'articolo 4. Nel suddetto attestato rilasciato dalle istituzioni competenti debbono essere specificati la durata dei corsi seguiti ed il profitto raggiunto. Di tale attestato le commissioni di cui all'articolo 5 potranno tener conto nella valutazione dei candidati ».

Il Ministero della pubblica istruzione ha chiesto che oltre all'università per stranieri di Perugia siano inserite la Scuola

di lingua e cultura italiana di Siena e gli Istituti di cultura italiana all'estero.

PRESIDENTE. Sono corsi differenziati che non seguono dei programmi stabiliti direttamente dal Ministero.

Concordo con l'impostazione del collega Ferri sulla conoscenza della lingua base, ma non sappiamo poi se questi istituti di cultura all'estero sono idonei a concedere tali attestati.

MARIA MAGNANI NOYA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Certamente non sono idonei a concederli.

FRANCO FERRI. La mia proposta di richiedere agli studenti stranieri un attestato di conoscenza della lingua italiana di base nasceva dalla necessità di adeguamento dello Stato italiano al comportamento di altri Stati nella stessa materia. Deve essere chiaro che tale attestato è valido unicamente per la presentazione della domanda di iscrizione all'università o agli istituti o alle scuole superiori italiane e di norma si consegue all'estero. Precisamente si potrebbe pensare ad un testo così formulato: « A tal fine i ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri provvedono con decreto interministeriale ad istituire ogni anno un congruo numero di corsi di preparazione per il conseguimento dell'attestato. Tali corsi debbono tenersi, di preferenza, nei paesi in via di sviluppo, predisponendone l'attivazione nell'ambito degli accordi di cooperazione tecnica, scientifica e culturale ed avvalendosi, ove esistano, degli istituti o centri di cultura italiana all'estero.

Ogni anno sono altresì istituiti, sempre con decreto interministeriale, corsi di preparazione per il conseguimento dell'attestato presso l'università per stranieri di Perugia e presso la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena. In prospettiva detti corsi dovranno essere istituiti in almeno una sede universitaria per ciascuna regione. Ai corsi di preparazione istituiti in Italia accedono unicamente gli studenti appartenenti alla categoria di cui al punto d) dell'articolo 1 e

quelli provenienti da paesi nei quali non si tengono tali corsi.

Il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, con decreto emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce il programma che la durata dei corsi e le modalità della prova per il conseguimento dell'attestato di conoscenza dell'italiano-base.

All'attivazione di tali corsi si provvede, previa opzione, tramite il personale docente in servizio presso l'università per stranieri di Perugia e la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena ovvero tramite insegnanti della scuola media dell'obbligo e della secondaria superiore ».

PRESIDENTE. Ci sarebbe materia per approvare una legge *ad hoc* per la formazione di questi istituti e per dare indicazioni alle istituzioni e al Ministero degli esteri su cosa fare. Per altro, bisognerebbe inviare il tutto alla Commissione bilancio perché si esprima sulle maggiori spese previste.

MARIA MAGNANI NOYA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Ministro degli esteri ha già sollevato il problema di un maggiore finanziamento per questo provvedimento ma non so se ciò al momento attuale sia possibile.

FRANCO FERRI. Sono dell'idea che se analizzassimo il bilancio del Ministero degli affari esteri ed i capitoli di bilancio non sottoposti alla Corte dei conti non si porrebbe più il problema della copertura perché lo sperpero di fondi che viene fatto è enorme. Non vedo quindi perché non si possa proporre una legge che costringa questa amministrazione ad operare meglio di quanto non abbia fatto finora.

Potrei parlare per ore su quelli che sono oggi gli istituti di istruzione e sulla necessità di una loro riforma. Teniamo presente che organizzare corsi di preparazione di lingua nei paesi in via di sviluppo è un fatto di politica estera di no-

tevole importanza, è il modo con cui portiamo la cultura italiana in questi paesi che devono avere collegamenti produttivi e commerciali con noi.

PRESIDENTE. Questo allarga il problema e forse ci porta un po' troppo distante. In linea di massima una cosa del genere mi sembra giusta ed opportuna ma non possiamo introdurre un emendamento di questo tipo all'articolo 6 perché si tratta di un argomento da affrontare con apposita legge.

FRANCO FERRI. Si tenga presente che c'è un articolo aggiuntivo dell'onorevole Fiandrotti in cui questa materia è ripresa.

MARIA MAGNANI NOYA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo non sarà favorevole all'accoglimento di un simile emendamento perché ciò comporterebbe un ulteriore stanziamento di fondi. Non si tratta di un problema di principio ma di un problema economico.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Per continuare il nostro discorso ritengo che sia opportuno a questo punto leggere il testo dell'articolo 7 predisposto dal Comitato ristretto e relativo alla non applicabilità della normativa:

ART. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge non si applicano:

a) agli studenti stranieri che siano in possesso di un titolo di studio medio di secondo grado, conseguito presso la scuola secondaria superiore italiana in Italia o all'estero, idoneo per l'immatricolazione universitaria.

b) agli stranieri che abbiano interamente seguito gli studi secondari presso una scuola straniera in Italia, conseguendo il relativo titolo finale di studio secondario superiore, che in base a legge spe-

ciale italiana sia idoneo per l'immatricolazione ai corsi universitari;

c) agli stranieri in possesso degli idonei titoli di studio secondario superiore rilasciati dalle scuole europee di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 102, e alla legge 19 maggio 1965, n. 577.

d) figli con cittadinanza straniera di cittadini italiani residenti all'estero, che vengano a compiere i loro studi in Italia, purché in possesso di titolo di studio valido ai sensi del precedente articolo 3.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione universitaria. Essi, qualora siano in possesso di titoli di studio stranieri, possono essere ammessi ai corsi di laurea o di diploma alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste dalle norme vigenti per i cittadini italiani che si trovino in analoga situazione.

Le domande di ammissione degli studenti di cui al presente articolo debbono essere inoltrate alle università italiane per il tramite del Ministero degli affari esteri ovvero delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

Come i colleghi possono vedere il punto a) del testo originario è stato modificato dal Comitato ristretto in modo da riprendere quanto disposto nel comma dell'articolo 4 che è stato soppresso.

Propongo di inserire i seguenti punti: « e) gli studenti cui siano state assegnate borse di studio del Governo italiano; f) gli stranieri che abbiano frequentato scuole secondarie straniere dove l'insegnamento è impartito in lingua italiana e dove abbiano conseguito un titolo finale di studio che dà accesso all'immatricolazione universitaria nel paese in cui è conseguito ».

È evidente che il secondo comma, quello che inizia con le parole « gli italiani » è soppresso, in quanto sostituito dal punto f). Il successivo comma deve essere integrato dopo le parole « alle università italiane » dalle seguenti: « direttamente da parte di coloro che sono compresi nei

punti a), b) e c) del presente articolo ovvero per tramite delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ovvero attraverso il Ministero degli affari esteri nel caso di studenti apolidi, rifugiati politici e cittadini di paesi in stato di guerra». In questo modo viene anche recepito il suggerimento del Ministro degli affari esteri.

L'articolo 8 riguarda l'abbreviazione di corso e l'ammissione speciale. Nel testo del Comitato ristretto così suona:

« Nell'ambito dei posti disponibili, previo il superamento della prova di cui all'articolo 5, le competenti autorità accademiche possono consentire abbreviazioni di corso a quegli studenti che risultino in possesso di idonei requisiti accademici.

Oltre ai casi di cui all'articolo 91, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere ammessi a corsi presso le università italiane previa dimostrazione di idonea conoscenza della lingua italiana, al di fuori del contingente di posti di cui

all'articolo 2, quegli studenti; provenienti da istituzioni universitarie straniere, che abbiano inserito nella loro carriera scolastica studi particolari da seguire presso istituzioni universitarie italiane ».

Su tale articolo, che consente un completamento del *curriculum* di studio, non ho emendamenti da proporre. Pertanto, propongo di rinviare la discussione ad altra seduta, per consentire al Comitato ristretto di formulare il testo degli articoli esaminati in base alle osservazioni emerse nella discussione di oggi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO